



Presidente della Corte Costituzionale
Prof. Silvana Sciarra

Seminario giudiziario

«La protezione della democrazia ad opera dei giudici attraverso la tutela dei diritti umani»

e

Udienza solenne

Strasburgo - 27 gennaio 2023

*“Ricorso” alla e “discorso” sulla CEDU: un “valore” per i sistemi democratici**

Presidente della Corte europea dei diritti dell’uomo, illustri giudici, eccellenze, signore e signori,

Sono profondamente onorata di prendere la parola in questa cerimonia solenne di fronte a una assemblea così qualificata, dopo la presentazione molto stimolante della Presidente O’Leary. È meraviglioso che le nostre vite personali e professionali possano incrociarsi di nuovo, in questo contesto solenne.

Sono altresì onorata per la Corte costituzionale italiana, che rappresento. Spero che il messaggio – da condividere attraverso la mia voce con gli illustri giudici che sono a vario titolo interessati a quanto dirò – fornisca opportunità per percorsi di apprendimento reciproco e per una più stretta cooperazione.

“Cooperazione” rappresenta infatti una parola chiave, così come è centrale il concetto di interessi comuni.

Il messaggio che mi preme anticipare in questo contesto di cooperazione è il seguente: le Corti costituzionali occupano una posizione privilegiata nel sostenere le democrazie e nel promuovere l’integrazione di standard comuni, tutte le volte in cui i diritti umani sono in gioco. Tali Corti così operano perché sono portatrici di una responsabilità peculiare, inerente al giudizio stesso sulla costituzionalità delle leggi.

In particolare, di recente, problematiche relative alla indipendenza della magistratura stanno scuotendo la simmetria dell’ordinamento giuridico internazionale, considerato nella sua interezza, ossia nella combinazione di diritto costituzionale e convenzionale, simmetria spesso intrecciata con standard regionali, soprattutto quelli dell’Unione europea.

L'indipendenza si basa, tra gli altri criteri, sulla coerenza e sulla trasparenza delle argomentazioni giuridiche, che sono meglio esemplificate dalla scelta dei precedenti.

Voglio, a questo riguardo, sottolineare una seconda parola chiave: "simmetria". Rappresenta una primaria responsabilità delle Corti costituzionali determinare il giusto bilanciamento tra tutti i parametri rilevanti ai fini del giudizio e costruire un complessivo equilibrio tra gli stessi all'interno dei sistemi giuridici nazionali. La posizione istituzionale che esse ricoprono in tutti i Paesi le rende portatrici di pluralismo e di valori democratici.

Alla fine degli anni Novanta del secolo scorso, alcune proposte dal carattere innovativo volte a favorire l'integrazione degli standard giuridici sono state avanzate in ambienti accademici – tra cui l'Istituto Universitario Europeo – sulla scia del Parere 2/1994 della Corte di giustizia dell'Unione europea ("CGUE") relativo all'adesione della (allora) Comunità europea alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo ("CEDU")¹.

Le proposte che circolavano in quegli anni si basavano sull'analisi delle competenze esistenti in vari settori e miravano a coinvolgere e responsabilizzare tutte le istituzioni europee nell'elaborazione come pure nell'implementazione di proprie politiche in materia di diritti umani².

Una presunta lacuna in tali politiche rendeva il ricorso alla CEDU un passaggio cruciale nel contesto di un più ampio processo di elaborazione di una carta costituzionale. Pertanto, il ricorso alla CEDU avrebbe dovuto comportare un ampliamento delle competenze.

Come è noto, nessuna Costituzione europea ha visto la luce, come risultato di tutti gli sforzi profusi in quegli anni. Tuttavia quel dibattito aveva creato aspettative più ampie, tanto da indurci a sostenere oggi che le Corti abbiano, proprio in ragione di quell'esito, acquisito ancora maggiore visibilità nella transizione verso un 'discorso sulla' CEDU.

Ecco, dunque, l'escamotage linguistico che utilizzerò.

L'espressione "discorso sulla", da intendersi come prosiegua del "ricorso alla" CEDU, viene utilizzata in questo mio intervento per esemplificare i passi avanti che devono essere compiuti, al fine di amplificare il carattere democratico dei sistemi giuridici nazionali e procedere nella direzione di una più stretta cooperazione tra le istituzioni internazionali e, di conseguenza, tra le Corti.

A titolo esemplificativo – spero che si apprezzi un tocco di orgoglio nazionale più che un esercizio di autoreferenzialità – la Corte costituzionale italiana ha emesso nel 2007 le cosiddette "sentenze gemelle" in relazione al ruolo della CEDU come «parametro interposto» nel giudizio costituzionale. La Corte ha sottolineato la «natura speciale» della Convenzione che, a differenza di altri trattati internazionali, ha dato vita a un «sistema di protezione uniforme dei diritti fondamentali»³.

Inoltre, la Corte ha sottolineato che gli obblighi assunti dall'Italia con la sottoscrizione e la ratifica della CEDU implicano il riconoscimento alla Corte di Strasburgo di una «funzione

* Sono grata al dottor Lorenzo Cecchetti, stagista presso la Corte costituzionale e presso la mia segreteria, per aver collaborato con competenza e prontezza nella stesura del testo italiano, che riproduce, con alcune modifiche e con l'aggiunta delle note, l'intervento in inglese da me svolto a Strasburgo il 27 gennaio 2023, in occasione dell'udienza solenne della Corte EDU. Alla gratitudine si accompagna, come sempre, il richiamo alla mia esclusiva responsabilità per errori e omissioni.

¹ Corte giust., 28 marzo 1996, Parere 2/94, *Adesione della Comunità alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, ECLI:EU:C:1996:140.

² V. P. ALSTON, J.H.H. WEILER, *An "Ever Closer Union" in Need of a Human Rights Policy: The European Union and Human Rights*, in P. ALSTON (ed.), *The EU and Human Rights*, Oxford, 1999, pp. 659-723.

³ Corte costituzionale, sentenza n. 349/2007, *Considerato in diritto*, punto 6.2.

interpretativa eminente», che contribuisce a precisare gli obblighi internazionali assunti dagli Stati contraenti nella specifica materia⁴.

Il “ricorso alla” CEDU, in questo come in altri ordinamenti giuridici nazionali, mette in moto la cooperazione tra le Corti, che poi si sviluppa in un “discorso sulla” CEDU, ossia in un’interpretazione meno frammentata degli standard internazionali da parte dei giudici nazionali.

I riferimenti al Protocollo n. 16 e ai pareri consultivi su questioni di principio⁵ confermano che i discorsi sulla CEDU possono essere sviluppati secondo modalità ed entro ambiti differenti. Vi è, tuttavia, una generale convergenza verso una nozione unitaria di democrazia.

La cooperazione tra le Corti incontra, infatti, le reazioni di altre istituzioni ed è così capace di diffondere i principi democratici favorendone una interpretazione coerente tanto all’“interno” quanto all’“esterno” degli ordinamenti giuridici nazionali. In quest’ottica, è stato sostenuto che, nonostante il loro carattere non vincolante, tali pareri consultivi «irradino» – in sostanza – effetti di carattere generale⁶.

La natura non vincolante ed il carattere preventivo dello strumento qui richiamato – nato anche con un intento deflattivo del numero di denunce presentate alla Corte europea dei diritti dell’uomo⁷ – accentuano le prerogative discorsive delle interpretazioni offerte dai giudici nazionali. Il testo del Protocollo n. 16 chiarisce che solo le giurisdizioni designate dalle parti contraenti come «le più alte» possono richiedere pareri consultivi (art. 1, par. 1), «su questioni di principio relative all’interpretazione o all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti dalla Convenzione o dai suoi protocolli» e che la richiesta può avere origine solo in cause pendenti dinanzi alla giurisdizione che chiede il parere (art. 1, par. 2)⁸.

Si tratta di una ulteriore conferma delle responsabilità assunte dalle Corti, cui si chiede di dimostrare la coerenza delle proprie argomentazioni giuridiche.

La novità risiede in una interpretazione della sussidiarietà che sfocia nella complementarità e nella condivisione delle responsabilità, e non già nel considerare la Corte europea dei diritti dell’uomo una Corte di ultima istanza.

Il primo parere consultivo, emesso a seguito di un rinvio della Corte di cassazione francese⁹, ha suscitato reazioni interessanti, per quanto riguarda il suo effetto *erga omnes partes*, ossia ben al di là dell’ordinamento giuridico dello Stato in cui ha avuto origine.

Il parere riguardava il riconoscimento nel diritto interno di un rapporto giuridico genitore-figlio tra un bambino, nato all’estero e avuto sulla base di un contratto di maternità surrogata, e la madre designata.

⁴ Corte costituzionale, sentenza n. 348/2007, *Considerato in diritto*, punto 4.6.

⁵ Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, Articolo 1, par. 1.

⁶ A. TANCREDI, *I pareri resi dalla Corte europea dei diritti dell’uomo ai sensi del Protocollo n. 16 nella recente giurisprudenza costituzionale*, in A. ANNONI, S. FORLATI, P. FRANZINA (a cura di), *Il diritto internazionale come sistema di valori. Scritti in onore di Francesco Salerno*, Napoli, 2021, pp. 589-612, p. 593. Nello stesso senso, v., ad es., R. RUOPPO, *La funzione consultiva introdotta dal protocollo 16*, in *Diritto delle successioni e della famiglia*, 2022, pp. 1223-1251, p. 1242 ss., ove l’A. utilizza l’espressione «effetto conformativo».

⁷ Corte EDU, *Reflection Paper on the proposal to extend the Court’s advisory jurisdiction*, marzo 2012, par. 14, disponibile al seguente link: https://www.echr.coe.int/Documents/2013_Courts_advisory_jurisdiction_ENG.pdf.

⁸ Corte EDU, *Guidelines on the implementation of the advisory-opinion procedure introduced by Protocol No. 16 to the Convention*, 18 settembre 2017, disponibile al seguente link: https://echr.coe.int/Documents/Guidelines_P16_ENG.pdf.

⁹ Corte EDU (Grande Camera), 10 aprile 2019, Richiesta n. P16-2018-001, *Parere consultivo in merito al riconoscimento nel diritto interno di un rapporto giuridico genitore-figlio tra un bambino nato attraverso un accordo di maternità surrogata gestazionale all’estero e la madre designata*, disponibile al seguente link: <https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22003-6380464-8364383%22%5D%7D>.

In particolare, il parere reso dalla Corte europea dei diritti dell'uomo consigliava al giudice nazionale di considerare che il diritto del minore al rispetto della vita privata, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, richiede che il diritto interno preveda la possibilità di riconoscere un rapporto giuridico genitore-figlio con la madre intenzionale, designata nel certificato di nascita legalmente redatto all'estero, come «madre legale» e che «il diritto del minore al rispetto della vita privata, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione, non richiede che tale riconoscimento assuma la forma della iscrizione nel registro delle nascite, dei matrimoni e dei decessi dell'atto di nascita legalmente formato all'estero; è possibile ricorrere ad altri strumenti, come l'adozione del bambino da parte della madre designata, a condizione che la procedura prevista dal diritto interno ne garantisca la tempestiva ed efficace attuazione, nel rispetto dell'interesse superiore del bambino».

La Corte costituzionale italiana ha citato il parere e le decisioni che da esso sono scaturite in alcune sentenze, sebbene con diverse sfumature.¹⁰ Vale la pena ricordare che l'Italia non ha ratificato il Protocollo¹¹.

La Corte di Cassazione ha fatto riferimento al medesimo parere sia in un'ordinanza in cui ha sollevato una questione di legittimità costituzionale¹², sia in una autorevole recente decisione, emessa a seguito di una sentenza di inammissibilità della questione di costituzionalità resa dalla Corte costituzionale¹³, in un caso relativo al figlio di una coppia dello stesso sesso, nato tramite maternità surrogata.

In questa sentenza la Corte di Cassazione ha citato, tra le altre, la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa *D.B. e altri c. Svizzera*, pronunciata il 22 novembre 2022 e ad oggi non definitiva, per sostenere che, a prescindere dalla condotta dei genitori, l'interesse superiore del minore concorre a formare la nozione di ordine pubblico internazionale¹⁴. Quest'ultimo, «tradizionalmente concepito con funzione meramente preclusiva od oppositiva», dovrebbe al contrario perseguire una funzione positiva: nuove relazioni genitoriali dovrebbero dunque fare ingresso sulla scena internazionale¹⁵.

La conseguenza di questo significativo passo in avanti è l'acquisizione di un «valore uniforme», da applicare per la determinazione del superiore interesse del minore¹⁶.

L'esempio qui richiamato – in cui sia la Corte costituzionale sia la Corte di Cassazione fanno riferimento al parere consultivo della Corte europea dei diritti dell'uomo – non è altro che la conferma del fatto che il Protocollo n. 16 viene già considerato come uno strumento di primario rilievo nel contesto del diritto internazionale in materia di diritti umani. E – si deve sottolineare questo aspetto – lo è nel campo delicatissimo che attiene all'interesse superiore del minore.

I pareri entrano nel discorso delle Corti come *res interpretata* ed acquisiscono un valore giuridico – non solo fattuale, persuasivo o morale – all'interno del più ampio spettro della giurisprudenza convenzionale¹⁷.

¹⁰ Messe in evidenza da A. TANCREDI, cit., pp. 589-594.

¹¹ In relazione al dibattito circa la ratifica del Protocollo in discorso, si vedano, *ex multis*, R. SABATO, *Riflessioni sulla ratifica dei protocolli n. 15 e 16 della CEDU*, in *Sistema Penale*, 16 dicembre 2019; e B. NASCIBENE, *La mancata ratifica del Protocollo n. 16. Rinvio consultivo e rinvio pregiudiziale a confronto*, in *Giustizia Insieme*, 29 gennaio 2021.

¹² Corte di Cassazione, prima sez. civile, ordinanza n. 8325/2020.

¹³ Corte di Cassazione, sez. unite civili, sentenza n. 38162/2022.

¹⁴ Sentenza n. 38162/2022, cit., punto 19.

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Così ancora A. TANCREDI, cit., p. 606, con riferimenti alla dottrina a questo riguardo.

Questa originale impostazione – che mi sento di definire un esempio di *law in action* – merita di essere sottolineata, dal momento che le Corti, come quelle italiane prima citate, fanno riferimento ai pareri consultivi, pur operando in un Paese che non ha ratificato il Protocollo n. 16.

Vi è una ragione profonda per questa scelta: un discorso in merito alla protezione dei diritti umani deve implicare un'ampia generalizzazione di tutti gli interessi in gioco e una rilevanza degli stessi per tutti gli Stati firmatari della Convenzione. L'articolo 43, par. 2, della Convenzione, infatti, fa riferimento – è bene ricordarlo – ad «un'importante questione di carattere generale», che deve essere decisa dalla Grande Camera.

La circolazione degli standard appare idonea ad “avvicinare” le Corti tra loro e a favorire una interpretazione evolutiva. Un percorso analogo, ancorché con differenti conseguenze giuridiche, è quello avviato dal rinvio pregiudiziale *ex* articolo 267 TFUE, che ha rafforzato il concetto di – ed inverato una – «comunità europea delle corti»¹⁸. Anche questo strumento ha favorito una convergenza verso valori comuni.

Cito ora un altro esempio.

In merito alle questioni relative al suicidio assistito, che sottendono – come è evidente – implicazioni etiche estremamente delicate, la convergenza tra due Corti costituzionali, quella italiana¹⁹ e quella austriaca²⁰, così come i riferimenti alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo²¹, dimostrano una coerenza di argomentazioni giuridiche che appare idonea a rafforzare l'autorevolezza del giudizio costituzionale²².

Permettetemi ora di passare a quella che proporrei di definire una interconnessione – risultata evidente nelle parole pronunciate dalla Presidente O'Leary nel suo stimolante discorso introduttivo a questa udienza solenne²³ – tra la Corte di giustizia dell'UE e la Corte europea dei diritti dell'uomo, per quanto riguarda i casi relativi a misure disciplinari adottate nei confronti di giudici, misure che possono comportare gravi conseguenze per coloro che vengono sanzionati.

I casi relativi alla Polonia – anche se non gli unici, come abbiamo potuto ascoltare nel corso del «Seminario giudiziario» tenutosi prima di questa udienza solenne²⁴ – si sono rivelati di primario rilievo nella giurisprudenza di entrambe le Corti.

In un ricorso per inadempimento proposto *ex* articolo 258 TFUE dalla Commissione europea contro la Polonia, la Grande Sezione della CGUE ha precisato che anche la «mera prospettiva» per i giudici di essere esposti a misure disciplinari emesse da un organo la cui indipendenza non è garantita, è idonea a pregiudicare la loro stessa indipendenza. A sostegno di siffatta argomentazione, la Corte

¹⁸ C. KILPATRICK, *Community or Communities of Courts in European Integration? Sex Equality Dialogues between UK Courts and the ECJ*, in *European Law Journal*, 1998, pp. 121-147.

¹⁹ Corte costituzionale, sentenza n. 242/2019.

²⁰ *Verfassungsgerichtshof*, sentenza n. G 139/2019-71 dell'11 dicembre 2020, la cui efficacia temporale è stata posticipata al 31 dicembre 2021.

²¹ Corte EDU (Quarta Sezione), 29 aprile 2002, Ricorso n. 2346/02, *Pretty c. Regno Unito*; Corte EDU (Prima Sezione), 20 gennaio 2011, Ricorso n. 31322/07, *Haas c. Svizzera*.

²² V. *Reflection Paper*, cit., par. 7-8; A. TANCREDI, cit., p. 605-606.

²³ Il testo del discorso della Presidente O'Leary è consultabile al seguente link:

https://echr.coe.int/Documents/Speech_20230127_OLeary_JY_ENG.pdf.

²⁴ Si pensi, da ultimo, a Corte EDU (Quarta Sezione), Ricorso n. 40072/13, *Miroslava Todorova c. Bulgaria*, ove la Corte di Strasburgo ha constatato all'unanimità una violazione della libertà di espressione della ricorrente (Articolo 10) e delle norme della Convenzione che disciplinano le restrizioni dei diritti (Articolo 18) in relazione ai procedimenti disciplinari avviati nei confronti della ricorrente – presidente dell'associazione nazionale dei giudici – a seguito di alcune critiche espresse nei confronti dell'operato del Consiglio superiore della magistratura bulgaro e dell'esecutivo di tale Paese, citato da: M. LAZAROVA TRAJKOVSKA, *Judges preserving democracy through the protection of human rights. Freedom of Assembly and Association and Democracy*, consultabile al seguente link: https://echr.coe.int/Documents/Speech_20230127_Lazarova_Trajkovska_JY_ENG.pdf.

di giustizia cita la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte europea dei diritti dell'uomo, 6 novembre 2018, *Ramos Nunes de Carvalho e Sá c. Portogallo*; Corte europea dei diritti dell'uomo, 9 marzo 2021, *Eminağaoğlu c. Turchia*)²⁵.

La Corte di giustizia richiama altresì l'articolo 19 TUE, il quale, secondo la giurisprudenza della medesima Corte, «concretizza» il valore dello Stato di diritto, valore sancito dall'articolo 2 TUE e condizione per godere dei diritti e delle prerogative connesse allo *status* di Stato membro dell'Unione europea.

La CGUE arriva ad affermare che la combinazione di una serie di riforme adottate dal legislatore polacco ha comportato «una discontinuità strutturale che non consente più di salvaguardare l'apparenza di indipendenza e di imparzialità della giustizia e la fiducia che gli organi giurisdizionali devono ispirare in una società democratica»²⁶.

La sentenza in discorso è stata pubblicata il 15 luglio 2021.

Nel maggio 2021 – dunque non molto tempo prima – la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva sancito nella causa *Xero Flor c. Polonia* che la presenza di un giudice eletto dal nuovo parlamento nel 2015 – uno dei cosiddetti “*judge doublers*” – violava l'articolo 6 della CEDU e, segnatamente, il diritto a che la causa sia esaminata da un tribunale costituito per legge²⁷.

Il caso è stato deciso successivamente ad un ricorso innanzi al Tribunale costituzionale polacco, nel corso del quale tale Tribunale era stato percepito dal ricorrente come un organo giurisdizionale non indipendente. In seguito alla sentenza prima citata, inoltre, il medesimo Tribunale costituzionale ed il Ministero della Giustizia polacco hanno pubblicato due comunicati stampa contenenti un non velato “attacco” alla Corte europea dei diritti dell'uomo, accusata di interferire nella competenza nazionale in tema di organizzazione del sistema giudiziario e di essere diventata una minaccia per la sovranità della Polonia²⁸.

L'imponente giurisprudenza delle due Corti è altresì arricchita da riferimenti a criteri oggettivi da tenere in considerazione per vagliare l'indipendenza di un organo giurisdizionale. Tali criteri sono, tra l'altro, il risultato di riflessioni e indagini condotte da organismi internazionali, in primo luogo dal Consiglio d'Europa²⁹ e dalla Commissione europea³⁰, attraverso una attenta disamina delle informazioni contenute in rapporti nazionali, redatti su richiesta degli stessi organismi.

Vengono difatti presi in considerazione numerosi criteri fra cui, ad esempio, le modalità di finanziamento del sistema giudiziario, il funzionamento degli organi di autogoverno indipendenti e persino la comunicazione con i media.

Un significativo apporto alla elaborazione del concetto di indipendenza è stato offerto dalla CGUE.

²⁵ Corte giust., 15 luglio 2021, causa C-791/19, *Commissione c. Polonia*, ECLI:EU:C:2021:596, para. 83.

²⁶ *Commissione c. Polonia*, cit., para. 64.

²⁷ Corte EDU (Prima Sezione), 7 maggio 2021, Ricorso n. 4907/18, *Xero Flor w Polsce sp. z o.o. c. Polonia*.

²⁸ *Trybunał Konstytucyjny*, 24 novembre 2021, causa K 6/21, *Comunicato stampa a seguito dell'Udienza*, disponibile al seguente link: <https://trybunal.gov.pl/en/news/press-releases/after-the-hearing/art/11711-art-6-ust-1-zd-1-konwencji-o-ochronie-praw-czlowieka-i-podstawowych-wolnosci-w-zakresie-w-jakim-pojeciem-sad-obejmuje-trybunal-konstytucyjny>; *Ministerstwo Sprawiedliwości*, 25 novembre 2021, *Comunicato stampa intitolato «La Corte europea dei diritti dell'uomo non può giudicare la legittimità dell'elezione dei giudici polacchi»*, disponibile al seguente link: <https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/europejski-trybunal-praw-czlowieka-nie-moze-oceniac-legalnosci-wyboru-polskich-sedziow>.

²⁹ Consiglio d'Europa, *Report by the Secretary General of the Council of Europe on «State of democracy, human rights and the rule of law: A democratic renewal for Europe»*, Strasburgo, maggio 2021.

³⁰ Commissione europea, *Relazione sullo Stato di diritto 2022: La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea*, COM(2022) 500 final.

Il *leading case* a questo riguardo è il caso *Wilson*, risalente al 2006, in cui, a conferma dell'interconnessione fra le due Corti, già prima richiamata, si fa riferimento a precedenti pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo (*Campbell e Fell c. Regno Unito; De Cubber c. Belgio; Incal c. Turchia*)³¹.

In questa sentenza, la Corte di giustizia ha approfondito ed esemplificato alcuni importanti criteri. L'imparzialità, ad esempio, ha a che fare con la composizione dell'organo, la nomina dei giudici, la durata del servizio e i motivi di astensione previsti. Qualsiasi «legittimo dubbio che i singoli possano nutrire in merito all'impermeabilità del detto organo rispetto a elementi esterni ed alla sua neutralità rispetto agli interessi contrapposti» dovrebbe essere scongiurato³².

Questo è l'obiettivo della CGUE nella sentenza citata, che ha aperto la strada a un consistente filone giurisprudenziale³³, nel quale sono chiariti ulteriormente alcuni aspetti della nozione di indipendenza, tenendo in considerazione la giurisprudenza della Corte di Strasburgo.

Mi avvio ora ad alcune considerazioni conclusive.

Ho suggerito che le Corti nazionali, comprese le Corti costituzionali, sono portatrici di una interpretazione evolutiva della CEDU, ulteriormente accentuata dall'entrata in vigore del Protocollo n. 16. Quanto precede è avvenuto anche in settori del diritto estremamente delicati, coinvolgendo questioni eticamente sensibili. Ho privilegiato nella mia esposizione l'interesse superiore del minore come esempio di una interpretazione che evolve costantemente.

Ho anche sostenuto che in tutti questi casi il “ricorso alla” CEDU si sviluppa sino a trasformarsi in un “discorso sulla” CEDU.

Un siffatto escamotage linguistico è stato da me utilizzato per affermare che le Corti nazionali sono protagoniste nel consolidamento di una visione unitaria del diritto in materia di diritti umani.

Questo rappresenta un “valore” per i sistemi democratici.

Nel secondo dopoguerra, la ricerca della pace ha ispirato coloro che si sono assunti la responsabilità di lastricare con norme giuridiche il terreno lasciato vuoto dagli eserciti. L'espressione “corpo costituente” viene impiegata per descrivere il rituale che accompagna l'ingresso del diritto nel campo precedentemente dominato dal conflitto.

La metafora del “corpo” porta con sé la nozione di vita: c'è vitalità degli ordinamenti quando le Corti costruiscono standard comuni, in una lettura coerente delle fonti giuridiche, cogliendone l'incisività nel modo stesso in cui esse evolvono in un dato momento storico.

Un tale processo interpretativo dovrebbe alimentare costantemente la cultura creata dai “corpi costituenti”, per allargare lo spazio della costituzionalizzazione dei diritti fondamentali e creare uno scenario di pace, ciò che tutti aspettiamo.

Un “discorso sulla” CEDU è rafforzato – come ho indicato – da processi di *cross-fertilization* e di apprendimento reciproco tra i giudici e tra le Corti.

Le Corti costituzionali e le Corti europee parlano tra loro adottando un linguaggio comune, si avvicinano condividendo il linguaggio dei diritti umani e adottando criteri oggettivi in materia di indipendenza della magistratura, criteri sempre più puntuali, che emergono da ricerche condotte a livello internazionale.

³¹ Corte giust., 19 settembre 2006, causa C-506/04, *Wilson*, ECLI:EU:C:2006:587, par. 51.

³² *Wilson*, cit., par. 49-53, in particolare par. 53.

³³ “Inaugurato” da Corte giust., 27 febbraio 2018, causa C-64/16, *Associação Sindical dos Juizes Portugueses*, ECLI:EU:C:2018:117.

Quando difendono l'indipendenza della magistratura, esse agiscono come responsabili custodi dello Stato di diritto e adottano nel loro linguaggio una semantica del potere, volta a preservare la democrazia.

Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Rivolgo i miei migliori auguri alla Presidente O'Leary e a tutta la Corte per il nuovo anno giudiziario.